



CIRCOLARE N° 12 DEL 11 SETTEMBRE 2009

CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

Pubblicazione dell'aggiornamento del Regolamento CE n. 1272/2008
Per tener conto del 30° e 31° adeguamento della direttiva 67/548/CE

L'Allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che reca, fra l'altro, modifiche al regolamento(CE) n. 1907/2006, contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose:

- o la tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base di criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell' allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008
- o la tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose.

La Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) N. 790/2009 del 10 agosto 2009 che modifica tali elenchi.

Il nuovo regolamento, modifica l'allegato VI del regolamento(CE) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell' allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell' articolo 53 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il "considerando" n. 53 del regolamento(CE) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere pienamente conto del lavoro svolto e dell' esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell' allegato I di tale direttiva.

Le classificazioni armonizzate definite nell' allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal nuovo regolamento, non si applicano immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per permettere agli operatori di adeguare l' etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni. Inoltre, siccome è necessario prevedere un determinato periodo di tempo per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ed in particolare agli obblighi di cui all' articolo 23 del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l' autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il nuovo regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2010.

In allegato alcuni esempi di composti del nichel variati nella classificazione dal nuovo regolamento.

<p>DIRETTIVA 2008/58/CE DELLA COMMISSIONE - del 21 agosto 2008 - recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose</p> <p>DIRETTIVA 2009/2/CE DELLA COMMISSIONE - del 15 gennaio 2009 recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 16 dicembre 2008 - relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 790/2009 DELLA COMMISSIONE - del 10 agosto 2009 - recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele</p>
<p>028-009-00-5 solfato di nichel 232-104-9 7786-81-4 Carc. Cat. 1; R49, Muta. Cat. 3; R68, Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23, Xn; R20/22, Xi; R38, R42/43 N; R50-53 T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61 C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43</p>	<p>028-009-00-5 nickel sulphate 232-104-9 7786-81-4 Carc. Cat. 3; R40; Xn; R22; R42/43; N; R50-53; Xn; N R: 22-40-42/43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61</p>	<p>028-009-00-5 nickel sulfate 232-104-9 7786-81-4 Carc. Cat. 1; R49, Muta. Cat. 3; R68, Repr. Cat. 2; R61, T; R48/23, Xn; R20/22, Xi; R38, R42/43, N; R50-53 T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61 T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % Xi; R38: C ≥ 20 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %</p>
<p>028-002-00-7 nichel 231-111-4 7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40, T; R48/23, R43, T R: 40-43-48/23 S: (2-)36/37/39-45</p>	<p>028-002-00-7 nickel 231-111-4 7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40; R43; Xn R: 40-43 S: (2-)22-36</p>	<p>028-002-00-7 nickel 231-111-4 7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40, T; R48/23, R43, T R: 40-43-48/23 S: (2-)36/37/39-45</p>
<p>biossido di nichel; nichel biossido E 234-823-3 2035-36-8 Carc. Cat. 1; R49, T; R48/23 R43, R53, T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45</p>	<p>028-004-00-8 nickel dioxide 234-823-3 2035-36-8 Carc. Cat. 1; R49 R43 R53 T R: 49-43-53 S: 53-45-61</p>	<p>028-004-00-8 nickel dioxide 234-823-3 12035- Carc. Cat. 1; R49, T; R48/23, R43, R5336-8 T - R: 49-43-48/23-53, S: 53-45-61</p>